

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 circa l'utilizzo di

### **ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI**

*Di seguito si riportano le principali novità*

**A decorrere dal 6 dicembre 2011** tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il **cliente** tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, **esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro** (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

\*\*\*\*\*

**Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.**

**Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.**

*La Direzione*